



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA
Servizio Segreteria

DETERMINAZIONE PROGRESSIVO GENERALE N. 258 DEL 10.10.2019 AREA AMMINISTRATIVA N. 127 DEL 10.10.2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2020 - 30/06/2023 - CIG: 8059350204.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti);
- Visto il D.Lgs n. 118/2011;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e s.m.i.;
- il decreto sindacale n. 142/Sind. in data 01 ottobre 2019 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Marilena Però Responsabile dei Servizi Scolastici;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 128 del 24.08.2015 ufficio unico G.A.O. servizi scolastici è stato affidato alla CIR FOOD Coop. Italiana di Ristorazione s.c. Via Nobel n. 19 42124 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00464110352 l'appalto per servizio di ristorazione scolastica per il Comune di San Felice del Benaco – per n. 4 anni scolastici: 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019, per l'importo di € 4,24 a pasto + I.V.A. 4%;
- con determinazione p.g. n. 199 del 01.08.2019 area amministrativa, al fine di evitare l'interruzione del servizio e garantire il regolare funzionamento dello stesso nelle more dello svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo operatore economico, si è proceduto alla proroga tecnica dell'appalto in oggetto fino al 31.12.2019 e comunque fino all'aggiudicazione del nuovo appalto;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, recante "norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", come da ultimo novellata dalla Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017, con particolare riferimento all'art. 31;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107", con particolare riferimento all'art. 2, c. 1, lett. b);

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per garantire la continuità del servizio per i futuri anni scolastici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato per brevità "Codice";

VERIFICATO che il servizio di ristorazione scolastica non risulta compreso:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.;
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

DATO ATTO che il servizio in argomento è ricompreso nell'allegato IX del Codice e che, eccettuato quanto previsto per i contratti sotto soglia, troveranno applicazione nella procedura le disposizioni di cui all'art. 142, comma 5-sexies (in funzione del rinvio ad esso operato dal comma 5-nonies del medesimo articolo, secondo il quale le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, ovvero quelli relativi alla ristorazione), nonché gli articoli che verranno espressamente richiamati in auto-vincolo dalla disciplina di gara, il tutto nel rispetto dei principi generali di matrice eurocomunitaria;

VISTO l'art. 216, decimo comma, del Codice, secondo il quale "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

DATO ATTO che questa stazione appaltante risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso (Codice AUSA 0000168885) e che, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice;

DATO ATTO che la durata dell'appalto è di quattro anni scolastici, con decorrenza stimata dal primo gennaio 2020 e termine coincidente con la conclusione dell'anno scolastico 2022/2023. Il valore dell'appalto per il suindicato periodo è pari ad € 258.696,53, oltre € 250,00 per oneri da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. È facoltà della stazione appaltante di disporre il rinnovo per un periodo ulteriore di 2 anni, e di disporre di un aumento a concorrenza dell'importo massimo del 20% del valore dell'appalto, nonché l'eventuale proroga tecnica. Il valore stimato ex art. 35 del D. lgs. 50/2016, comprensivo dunque delle opzioni succitate da intendersi solo eventuali, è pari a € 492.581,84;

CONSIDERATO pertanto che, il presente affidamento ha valore inferiore rispetto alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 del Codice, come novellate dal "Regolamento Delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18 dicembre 2017";

RITENUTO che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice, è possibile procedere mediante consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, e mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (Sintel);

DATO a tal fine atto che con avviso pubblico prot. 7635 del 01.08.2019 si è proceduto ad esperire idonea indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento del servizio, e che i nominativi dei soggetti interessati resteranno secretati fino al termine per la presentazione delle offerte, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53 del Codice;

DATO altresì atto che non opererà il principio di rotazione, in quanto non è stata attuata alcuna scelta in relazione agli operatori da invitare, soluzione inidonea a delineare quegli scenari per i quali il principio di rotazione stesso è stato introdotto nell'ordinamento ed a favorire taluni soggetti in luogo di altri (cfr. Tar Campania, Salerno, sez. I 05 novembre 2018, n. 1574; Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021; Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, Ordinanza 10 settembre 2019, n.332). Si ritiene pertanto che possa essere invitato l'operatore economico uscente, stante l'oggettivazione dell'esiguo numero di operatori presenti sul mercato ed interessati alla commessa, considerato anche il livello di soddisfazione maturato nelle precedenti commesse, ispirato ad alti livelli qualitativi e di sicurezza alimentare. Il tutto in ossequio agli immanenti principi di concorrenza e di libertà d'iniziativa economica, in ottica euro-unitaria (e Costituzionale) meritevoli di maggior tutela rispetto al principio di rotazione, di rilevanza questo meramente "domestica";

VISTI i seguenti documenti:

- progetto di servizio;
- lettera d'invito;
- capitolato prestazionale;
- schema di contratto;
- DUVRI

e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

DATO ATTO che il capitolato rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 34 e 144 del Codice, con riferimento ai criteri minimi ambientali pertinenti approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011);

DATO altresì atto di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 216, comma 18, del Codice;

PRECISATO che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) e nel rispetto dell'art. 142, c. 5-septies del Codice. Al fine di tutelare la qualità dei servizi si è optato per i seguenti aggregati di valutazione: offerta tecnica punti 80/100; offerta economica punti 20/100;

Dopo diverse simulazioni di scenario, la scelta della formula matematica per l'attribuzione dei punteggi economici è ricaduta sulla cd. "formula quadratica" (coefficiente 0,3), già prevista dalle Linee Guida n. 2 approvate dall'Anac e recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", la quale è risultata essere il miglior compromesso tra formula inversamente proporzionale e formula ad interpolazione lineare (eccessivo appiattimento vs eccessiva valorizzazione dell'elemento prezzo), frutto di precisa scelta discrezionale della Stazione Appaltante nel bilanciamento degli interessi coinvolti nell'ambito di un servizio delicato e rivolto ad una fascia sensibile della popolazione;

VISTO l'art. 31 del Codice rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni" che attribuisce al RUP, in possesso dei requisiti professionali, specifici compiti nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

PRECISATO che il suddetto art. 31 al comma 5 rinvia a linee guida ANAC la fissazione dell'importo massimo e della tipologia di lavori, servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il progettista o il direttore dell'esecuzione;

RICHIAMATE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e le successive modifiche ed integrazione;

RICHIAMATO nel particolare il paragrafo 10.2, il quale statuisce che il RUP debba essere soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione se l'affidamento supera la soglia di euro 500.000,00;

VERIFICATO che l'affidamento in oggetto ha un valore stimato, ai sensi dell'art. 35 del Codice inferiore alla succitata soglia, come già ampiamente argomentato sopra, sicché il RUP, ovvero la sottoscritta, assume altresì il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto;

RITENUTO di aver ottemperato al combinato disposto di cui agli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del Codice in tema di determinazione a contrattare, poiché il presente atto contiene tutte le informazioni ivi previste;

RITENUTO necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il contributo obbligatorio ANAC pari ad € 225,00, in ossequio alla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2019";

ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Contabile;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del determinato;
- 2) di autorizzare la contrattazione per l'affidamento del servizio in oggetto mediante consultazione degli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B);
- 3) di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - progetto di servizio;
 - lettera d'invito;
 - capitolato prestazionale;
 - schema di contratto;
 - DUVRI
- 4) DI PRECISARE che l'impegno di spesa definitivo sarà assunto in fase di aggiudicazione dell'appalto al cap. 04061.03.0110, mediante apposito successivo atto;
- 5) DI PRECISARE che è stato acquisito il codice identificativo dell'appalto CIG: 8059350204, che verrà riportato sugli atti di gara banditi da questo Ente e che la stazione appaltante, dovrà provvedere al versamento del relativo contributo pari ad € 225,00 mediante versamento all'ANAC

tramite bollettino MAV la cui spesa viene impegnata sul capitolo: 04061.03.0110 del bilancio 2019 (P.F. 1.02.01.99.999) impegno n. 36687;



Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

- ◇ Ai sensi del 7° comma dell'art. 183 e del 5° comma dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile dell'atto attestando che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione trova la necessaria copertura finanziaria;
- ◇ Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009 e la liquidazione della spesa stessa;

Li, **10 OTT. 2019**



Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

In data **14 OTT. 2019** copia delle presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria;



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata oggi **14 OTT. 2019** all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.



Il Messo Comunale
Il funzionario incaricato
Dott.ssa Michela Rosina